



Isole Egadi

COMUNE DI FAVIGNANA

- Libero Consorzio Comunale Trapani- già Provincia Regionale di Trapani -

* * *

ORIGINALE

Registro Generale n.

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 20-04-2023

Ufficio:

Oggetto: Sospensione lavori edili 2023

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di aprile, il SINDACO Forgiione Francesco

VISTO l'art. 8 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

CONSIDERATO che: il territorio delle Isole Egadi costituisce una risorsa fondamentale per il richiamo turistico;

CONSIDERATA la natura prettamente turistica sulla quale si basa l'economia delle Isole Egadi, motivo per cui occorre venire incontro anche alle esigenze degli ospiti garantendo loro un soggiorno caratterizzato dalla massima tranquillità possibile;

RILEVATO che in particolare nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre nelle Isole Egadi si verifica un notevole afflusso turistico da parte di persone e famiglie che scelgono le isole per via delle loro bellezze paesaggistiche, ambientali e per il mare;

RITENUTO pertanto doveroso venire incontro a tali esigenze quantomeno nel periodo di massima affluenza turistica estiva, ovvero dalla seconda decade del mese di Giugno e nella prima metà di Settembre;

CONSIDERATO che:

- durante la stagione estiva la viabilità delle tre isole è interessata da un notevolissimo incremento di turisti in particolare pedoni e ciclisti;

- conseguentemente assume sempre maggior importanza la **sicurezza**, in particolare per quanto concerne le aree dedicate al **passaggio di pedoni e cicli e l'interazione con il traffico veicolare, in particolare quello pesante**;
- è necessario disgiungere i flussi di traffico pedonale, ciclistico e motorizzato con il traffico dei mezzi pesanti, riducendo così al minimo il rischio di incidenti/collisioni;

CONSIDERATO inoltre necessario minimizzare i rischi di incidenti, in particolare tra mezzi pesanti e gli utenti deboli della strada, ciclisti, pedoni, bambini, anziani e in particolare turisti che non avendo conoscenza della viabilità locale, involontariamente possono avere comportamenti pericolosi.

ATTESO che, pertanto, occorre limitare, nel periodo di metà Giugno, Luglio, Agosto metà Settembre, le attività che interferiscano, anche potenzialmente, con tali esigenze, preminenti per località turistiche come le Isole Egadi;

RILEVATO a tale proposito che la presenza nei centri abitati e periferici di cantieri edili in particolare di edilizia privata mal si conciliano con le finalità sopra esposte, in quanto essi:

- producono rumori molesti durante l'intera giornata lavorativa, implicando spesso demolizioni e rimozioni, con susseguente trasporto del materiale di risulta all'interno del centro abitato, e con emissione di polveri in atmosfera;
- generano intralcio alla circolazione stradale, di per sé già intensa per via delle numerose autovetture ed altri mezzi di locomozione presenti sulle strade, causando possibili ingorghi e disagi;
- sono occasione di ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, in riferimento al notevole passeggio (pedonale e ciclabile) da parte di famiglie, bambini ed anziani, che caratterizza le Isole Egadi ed in particolare Favignana, in tale periodo dell'anno;

VISTI:

- l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, che, al comma 5 come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), Legge n. 48 del 2017, testualmente recita: *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”*;
- l'art. 659 del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e, in particolare, l'art. 6.

RITENUTO pertanto di dover emettere apposita Ordinanza Sindacale, a tutela della

sicurezza, della tranquillità e del riposo di residenti e turisti, nonché più in generale a tutela del decoro e della vivibilità urbana delle Isole Egadi, tendente a sospendere l'attività dei cantieri di edilizia privata nel periodo **da venerdì 16/06/2023 a domenica 17/09/2023**, nelle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo;

VISTO l'art. 50 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

RICHIAMATO l'art. 50, del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", secondo cui, *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;*

VISTO altresì l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per cui:

"1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;*
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;*
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.*

RAVVISATA quindi la necessità di attivare tempestivamente tutte le misure necessarie alla eliminazione delle criticità evidenziate e alla prevenzione delle conseguenze sulla salute della popolazione;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

nel periodo da venerdì 16/06/2023 a domenica 17/09/2023:

1. la sospensione dei lavori in tutti i cantieri edili nelle Isole di Favignana, Levanzo e Marettimo;
2. di lasciare liberi da materiali eventuali parti di suolo pubblico (marciapiedi, strade, ecc...) eventualmente occupati per attività edilizie o di altra natura e di restituirli all'uso pubblico in uno stato decoroso;
3. sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde e nel rispetto dei seguenti orari in cui vige il divieto: dalle ore 13.30 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 09.00;
4. sono esclusi da tali obblighi inoltre:
 - i cantieri edili relativi alle Opere Pubbliche non rinviabili, per il carattere di pubblica utilità che la loro realizzazione riveste;
 - i lavori di manutenzione interna che non comportano: presenza di impalcature, occupazione suolo pubblico, depositi di materiali su suolo pubblico o aperto a pubblico e rumori molesti;
 - i lavori edili di estrema urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità;
5. eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per reali ed improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e motivatamente richieste, adottando, se del caso, le correlate misure per la disciplina della viabilità e salvaguardia della quiete pubblica;

6. al Comando di Polizia Municipale compete l'esecuzione della presente Ordinanza.

Inoltre,

AVVERTE

- salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis del D. Lgs.18/08/2000 n. 267,
- secondo la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore;
- che i trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti con una sanzione amministrativa nei termini di legge, ovvero segnalati all'A.G. ai sensi dell'art.659 C.P.;
- la presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii;
- che contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Infine,

DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune;
- l'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;
- la trasmissione della presente al Comando di Polizia Municipale, ai fini della sua esecuzione e del controllo del suo rispetto;
- la trasmissione al IV Settore e al V Settore per gli adempimenti consequenziali all'emissione di detta Ordinanza Sindacale

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Forgione Francesco